

Decreto 27 luglio 2004

(Gazzetta Ufficiale n. 180 del 03/08/2004)

Integrazione della voce 13.18, Allegato 1, Suballegato 1, del decreto 5 febbraio 1998, recante individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, "Attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e in particolare il disposto dell'art. 4 che prescrive che si debbano favorire le attività di recupero dei rifiuti, ai fini di una corretta gestione degli stessi;

Visto l'art. 31 dello stesso decreto legislativo, che prescrive che sono adottate per ciascun tipo di attività, con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della Sanità, le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attività di recupero sono sottoposte a procedure semplificate;

Visto il decreto 5 febbraio 1998 recante individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 9 aprile 2002 ed in particolare l'allegato C, schema di trasposizione dei Codici CER relativi alle voci dell'allegato 1 suballegato 1 del decreto 5 febbraio 1998;

Visto il rapporto finale del Tavolo di Consultazione ed approfondimento relativo all'impiego del cemento di materie prime non tradizionali, istituito con nota GAB/2003/4939 dell'8 maggio 2003;

Considerata pertanto la necessità di integrare la voce 13.18 del decreto 5 febbraio 1998 in base ai risultati del predetto Tavolo di Consultazione;

Considerata la necessità di adottare procedure di urgenza anche al fine di non provocare danno o limitazione di competitività internazionale all'industria nazionale del cemento;

Espletata la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, che codifica la procedura istituita con la direttiva 83/189/CE;

Decreta:

Articolo 1

1. All'allegato 1 suballegato 1 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, dopo la voce 13.18 e' inserita la voce 13.18.bis allegata al presente decreto.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2004

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli

Il Ministro della salute
Sirchia

Il Ministro delle attività produttive
Marzano

ALLEGATO

13.18.bis Tipologia: polveri di ossidi di ferro fuori specifica.
[010308].

13.18.bis. 1 Provenienza: processo di arrostitimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, deposito anche presso stabilimenti di produzione dismessi.

13.18.bis. 2 Attività di recupero: messa in riserva ed utilizzo diretto per la produzione di materia prima secondaria per i cementifici. [R13].

13.18.bis. 3 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: cenere di pirite: ossidi di ferro artificiali in forma solida granulata nelle dimensioni di 0-6 mm contenenti Fe₂O₃ 60-100%; SiO₂ 5-15%; Al₂O₃ 0.5-1.5%; CaO 5-10%; MgO 0.5-2%; S₃-6%; As &60; 0.09% quale additivo apportatore di ferro per la produzione di cemento conforme alla normativa UNI EN 197/1.